



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI



Orientamenti preliminari per la definizione della baseline delle misure agroambientali e climatiche

Periodo di programmazione 2014-2020

Aprile 2014

L'AGRICOLTURA A BENEFICIO DI TUTTI



**ORIENTAMENTI PRELIMINARI PER LA DEFINIZIONE
DELLA BASELINE DELLE MISURE AGROAMBIENTALI E
CLIMATICHE**

PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2014-2020

MARZO 2014

Documento prodotto nell'ambito della Rete Rurale Nazionale

Gruppo di lavoro Ambiente e condizionalità – DISR 3 Mipaaf

Responsabile del progetto: **Camillo Zaccarini Bonelli**

Redazione a cura di: **Stanislao Lepri, Francesco Serafini, Raoul Romano.**

Revisione tecnica capitoli 3 e paragrafo 4.3: **Antonio Frattarelli**

Impaginazione e grafica: **Roberta Ruberto**

Indice

1. Premessa e riferimento normativo	5
2. La transizione tra programmazione 2007-2013 e programmazione 2014-2020	7
3. La baseline dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014	10
4. La baseline dopo il 1° gennaio 2015	17
4.1 Requisiti obbligatori di condizionalità	17
4.2 Mantenimento della superficie e attività minima.....	23
4.3 Requisiti minimi per l'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari	23
4.4 Altri pertinenti requisiti obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale	25
5. Rapporti tra misure agroclimatiche e ambientali e pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente	26
5.1 Le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente	27
5.2 Le pratiche equivalenti o superiori in termini di benefici ambientali	30
6. La baseline per la misura silvo-climatico-ambientale	35
7. Orientamenti per la descrizione della baseline nei nuovi PSR.....	39

I contenuti del documento si basano sulla disponibilità di documenti/atti diffusi entro il 20 marzo 2014.

1. Premessa e riferimento normativo

Le misure agroambientali resteranno, anche nel prossimo periodo di programmazione, uno degli interventi più importanti dello sviluppo rurale. Come richiamato nel regolamento UE n. 1305/2013, i pagamenti agro-climatico-ambientali, e per estensione anche le altre misure ambientali, dovranno “...continuare a svolgere un ruolo di primo piano nel promuovere lo sviluppo sostenibile delle zone rurali e nel soddisfare la crescente domanda di servizi ambientali da parte della società...”¹.

Se gli obiettivi generali rimangono sostanzialmente inalterati rispetto alla precedente programmazione, il nuovo regolamento prevede una diversa articolazione della misura 214 “pagamenti agroambientali”, tramite l’introduzione di una misura specifica per l’agricoltura biologica. Le altre misure restano sostanzialmente le stesse, e sono rappresentate dalle indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (ex misura 213), dai pagamenti per il benessere degli animali (ex misura 215) e dai servizi silvo-ambientali e climatici e salvaguardia delle foreste (ex misura 225)².

Il meccanismo alla base di questi interventi non subisce comunque modifiche sostanziali, prevedendo l’erogazione di un corrispettivo, pari al massimo alla somma dei costi aggiuntivi e dei mancati ricavi, a fronte della sottoscrizione o comunque della fornitura di servizi ambientali, che vanno al di là dei pertinenti criteri e requisiti minimi, a cui l’agricoltore “ordinario” deve comunque sottostare.

Il concetto di **baseline o livello di riferimento** rimane dunque invariato, ed interessa in particolare i pagamenti agro-climatico-ambientali (articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013), l’agricoltura biologica (articolo 29), le indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (articolo 30), il benessere degli animali (articolo 33) e i servizi silvo-ambientali e climatici e salvaguardia delle foreste (articolo 34).

Gli elementi della futura baseline variano a seconda della misura considerata ma possono essere raggruppati nelle seguenti categorie:

- requisiti obbligatori di condizionalità;
- mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e svolgimento di un’attività minima;
- requisiti minimi relativi all’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari;
- altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale;
- altri atti legislativi nazionali applicabili (per la misura forestale).

Oltre ai suddetti requisiti di baseline, per la definizione dei futuri impegni delle misure agroclimatiche e ambientali occorrerà tenere conto anche della cosiddetta “componente di

¹ Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, considerando n. 22

² In aggiunta, si potrebbero includere anche le indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (ex misure 211 e 212), che tuttavia esulano dagli aspetti trattati dal presente documento in quanto non dotate di una vera e propria “baseline” come le altre misure.

inverdimento” del pagamento diretto o greening³. Questa componente, che sarà percepita da tutti gli agricoltori che ricevono il pagamento diretto di base, prevede che gli agricoltori introducano nella propria azienda le seguenti misure: diversificazione dei seminativi, prati permanenti e aree di interesse ecologico⁴.

Pur non facendo parte della baseline, queste pratiche hanno importanti punti di contatto con le prossime misure, in quanto si dovrà evitare l'erogazione di un doppio pagamento per l'esecuzione di pratiche sovrapponibili, le une prescritte dalle norme del greening e le altre dalle misure agroambientali e climatiche dello sviluppo rurale. Sarà inoltre possibile prevedere che alcune pratiche agroambientali siano automaticamente riconosciute come greening-compatibili (o “equivalenti”).

³ *Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1307/2013, capo 3 (artt. 43-47)*

⁴ *A meno di eventuali eccezioni e deroghe stabilite dal regolamento sui pagamenti diretti*

2. La transizione tra programmazione 2007-2013 e programmazione 2014-2020

Prima di analizzare nel dettaglio gli elementi che andranno a formare la baseline delle nuove misure agroambientali, è opportuno introdurre il tema della transizione tra i due periodi di programmazione 2007-2013 e 2014-2020.

L'implementazione di regole atte a disciplinare il passaggio tra due periodi di programmazione è un fatto relativamente normale, soprattutto nello sviluppo rurale in ambito comunitario, in cui sono presenti misure a carattere pluriennale.

Nel passaggio dalla programmazione 2007-2013 alla programmazione 2014-2020, il tema assume tuttavia una valenza particolare, derivante da una parte dalla tempistica che ha portato all'approvazione dei regolamenti generali e dall'altra dallo stretto collegamento esistente tra alcune delle misure previste dal primo pilastro della PAC e le misure agroclimatiche e ambientali dello sviluppo rurale, proprio in virtù del concetto di "baseline" oggetto del presente lavoro.

Per permettere una migliore comprensione dell'argomento, è opportuno analizzare i provvedimenti normativi, adottati o in via di definizione, che si occupano della transizione dai programmi del 2007-2013 a quelli del 2014-2020.

Al momento, la Commissione europea ha elaborato tre distinti provvedimenti, di cui due sono già in vigore – trattasi del regolamento (CE) n. 335/2013 e del regolamento (UE) n. 1310/2013 – e uno è in fase di discussione.

Il **regolamento (CE) n. 335/2013**, andando a emendare il regolamento applicativo della Commissione n. 1974/2006 stabilisce alcune regole per garantire da una parte la continuità nell'attuazione della politica di sviluppo rurale e dall'altra per assicurare che le misure del periodo di programmazione 2007-2013 che "transitano" nel periodo di programmazione successivo non assorbano una quota eccessiva delle risorse finanziarie disponibili. In conseguenza di ciò, gli aspetti trattati nel regolamento fanno riferimento all'ammissibilità di determinate operazioni e ai relativi periodi, esulando dal trattare aspetti legati alle baseline delle misure rilevanti ai fini del presente documento.

Il **regolamento (UE) n. 1310/2013** è invece estremamente pertinente rispetto ai contenuti del presente documento, in quanto introduce regole di transizione specifiche sia per il regime dei pagamenti diretti che per le misure agroambientali e climatiche dello sviluppo rurale.

La proposta di regolamento è stata pubblicata il 18 aprile 2013. A fine ottobre 2013, è stato raggiunto l'accordo sul testo finale, avviando così la procedura per la definitiva adozione dello stesso, pervenuta a fine dicembre 2013. Come descritto nella relazione di accompagnamento alla proposta regolamentare, la necessità di prevedere delle norme specifiche per la transizione tra i due periodi di programmazione è stata determinata anche dai ritardi con cui si è giunti all'approvazione del nuovo regime dei pagamenti diretti e dalla necessità di dare agli organismi pagatori nazionali il tempo necessario per preparare le disposizioni applicative e informare gli agricoltori circa le novità poste in essere, tra cui figurano anche la nuova disciplina della condizionalità, i criteri per il mantenimento dei terreni e lo svolgimento dell'attività agricole e le misure di inverdimento dei pagamenti diretti.

E' stato quindi stabilito di prevedere un periodo transitorio, che interessa sia il primo che il

secondo pilastro. In pratica, per quello che riguarda il primo pilastro il regime di pagamento unico (RPU) e i pagamenti accoppiati ivi compresi quelli erogati in base all'articolo 68 del regolamento CE n. 73/2009, sono prorogati per l'anno di domanda 2014. Il nuovo regolamento sui pagamenti diretti entrerà pertanto in vigore il 1° gennaio 2015. Questa decisione ha determinato la necessità di stabilire delle norme di transizione aggiuntive anche per le misure agroambientali e climatiche dello sviluppo rurale.

Le disposizioni che riguardano lo sviluppo rurale e che sono pertinenti ai fini del presente documento sono contenute nel capo 1 "disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale", che consta di quattro articoli. Ulteriori indicazioni riguardanti lo sviluppo rurale sono inoltre contenute all'articolo 9 e all'articolo 11.

Di seguito si riporta una descrizione più dettagliata degli articoli da 1 a 4

L'articolo 1 prevede che l'articolo 88 del regolamento UE n. 1305/2013 (abrogazione del regolamento CE n. 1698/2005 dal 1 gennaio 2014) è derogato per svariate misure, tra cui tutte le misure dell'asse 2 di cui all'articolo 36 del regolamento CE n. 1698/2005. Per queste misure, gli Stati Membri sono autorizzati a assumere nuovi impegni giuridici nei confronti dei beneficiari nel corso del 2014 anche dopo l'esaurimento delle risorse del periodo 2007-2013, secondo le regole stabilite dai programmi attualmente in vigore e a patto che la domanda di aiuto sia presentata prima dell'adozione dei nuovi programmi del periodo 2014-2020.

Si tratta quindi di una disposizione che mira anche ad evitare che eventuali ritardi nel processo di presentazione e di approvazione dei nuovi PSR interrompano l'attuazione della PAC.

Si stabilisce inoltre che la condizione relativa al proseguimento dell'attività agricola in zona svantaggiata per cinque anni a partire dal primo pagamento⁵, non vale più per i nuovi impegni giuridici assunti nel 2014 a valere sulle misure 211 e 212.

L'articolo 2 stabilisce, sempre in deroga all'articolo 88 del regolamento n. 1305/2013, che per le misure "pagamenti agro-climatico-ambientali", "agricoltura biologica", "indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque", "indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici", "benessere degli animali" e, per quello che riguarda le foreste, i servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta, gli articoli 50bis e 51 del regolamento CE n.1698/2005 sono di applicazione fino al 31 dicembre 2014. Si tratta degli articoli che stabiliscono che i beneficiari delle misure a superficie e capo e di alcune misure forestali sono tenuti a rispettare, nell'insieme della loro azienda, i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui agli articoli 5 e 6 a allegati II e III del regolamento (CE) n. 73/2009 (condizionalità) e i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari⁶.

In deroga all'articolo 6 e all'articolo 88 del regolamento dello sviluppo rurale, che identifica i contenuti generali della programmazione 2014-2020, l'articolo 3 individua le regole che occorre rispettare per far sì che le spese effettuate a valere sulle misure del precedente periodo di programmazione possano essere rimborsate con i fondi FEASR 2014-2020. Queste regole sono le seguenti:

⁵ Articolo 14, paragrafo 2, secondo trattino del regolamento CE n. 1257/1999.

⁶ Si veda il capitolo seguente "La baseline dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014".

-
- Nel periodo che va dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2015, la dotazione finanziaria della misura corrispondente del precedente programma di sviluppo rurale 2007-2013 deve essere esaurita;
 - Le spese “transitorie” che si prevede di effettuare sono indicate nel programma di sviluppo rurale 2014-2020;
 - Il tasso di partecipazione del FEASR per le spese transitorie corrisponde a quello stabilito per la misura del nuovo periodo di programmazione, identificata in base alla tabella di concordanza di cui all’allegato I del regolamento;
 - Le misure transitorie devono essere chiaramente identificate dai sistemi di gestione e controllo degli organismi pagatori.

L’articolo 4, infine, identifica le regole per l’applicazione nell’ambito dello sviluppo rurale di alcune disposizioni del regolamento CE n. 73/2009, che come detto rimarranno in vigore anche nell’anno 2014. Questo articolo è particolarmente rilevante al fine del presente lavoro in quanto identifica il livello di riferimento che sarà in vigore per le misure agroambientali e climatiche nel corso del 2014.

Nello specifico, l’articolo 4 lettera a) stabilisce che, nel corso del 2014, per le misure “pagamenti agro-climatico-ambientali”, “agricoltura biologica”, “indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque” e “benessere degli animali”, le regole di condizionalità da tenere in considerazione quale livello di riferimento o baseline sono quelle afferenti al periodo di programmazione 2007-2013, di cui al regolamento CE n. 73/2009 (articoli 5 e 6 e allegati II e III), come descritte nel capitolo 3 del presente documento.

Va da sé che, dal 1 gennaio 2015, le suddette misure dovranno prevedere impegni che vanno al di là delle nuove regole di condizionalità, di cui al titolo VI, capo 1 (articoli da 91 a 95 e relativi allegati) del regolamento orizzontale per il periodo 2014-2020⁷.

L’articolo 4, lettera b) e c) identifica invece alcune regole aggiuntive per i regimi transitori esistenti nei nuovi Stati membri, e pertanto non si applica al caso italiano.

Il cosiddetto “**terzo blocco**” delle norme relative alla transizione, può essere riferito alle disposizioni relative a questo argomento che si trovano nella bozza di regolamento delegato attualmente in discussione a livello comunitario. Si fa riferimento in particolare al capitolo III, che contiene indicazioni sulla transizione delle misure dell’asse III (diversificazione e qualità della vita) e IV (Leader), nonché delle spese relative all’assistenza tecnica e alla valutazione dei programmi⁸. Si tratta pertanto di elementi non rilevanti ai fini del presente documento.

⁷ Si veda il capitolo “La baseline dopo il 1° gennaio 2015”.

⁸ Per ulteriori dettagli, vedi la proposta di regolamento delegato sul sostegno allo sviluppo rurale adottata dalla Commissione l’11 marzo 2014, capo III, articoli 16-18

3. La baseline dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014

Sulla base delle informazioni fornite nel capitolo precedente, è possibile ricostruire la baseline “transitoria” delle misure agroclimatiche e ambientali, che sarà di applicazione per il periodo che intercorre tra l’entrata in vigore del nuovo regolamento dello sviluppo rurale (1° gennaio 2014) e del regolamento sul regime dei pagamenti diretti (1° gennaio 2015).

I componenti fondamentali di questa baseline “transitoria” sono:

- i requisiti obbligatori di condizionalità;
- i requisiti minimi relativi all’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari;
- gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale.

Per quello che riguarda la **condizionalità**, come descritto in precedenza e sulla base di quanto stabilito dal c.d. “secondo blocco” delle regole di transizione, permane il quadro normativo attualmente vigente in Italia, schematizzato nella tabella seguente.

Criteri di Gestione Obbligatori (CGO)	Atto	Normativa UE	Normativa nazionale	Descrizione sintetica
	A1, A5	Dir. 2009/147/CE, Dir. 92/43/CEE	D.P.R. 357/97 ss.mm.ii., D.M. 03/09/02, D.M. 17/10/07 ss.mm.ii., D.M. 19/06/09, DD.MM. 02/08/10, Deliberazione 26/03/08 della CSR	Conservazione uccelli e Rete Natura 2000
	A2 (dal 22/12/2013)	-	-	-
	A3	Dir. 86/278/CEE	D.lgs. 27/01/92 n. 99	Utilizzo fanghi di depurazione
	A4	Dir. 91/676/CEE	D.lgs. 03/04/06 n. 152 ss.mm.ii, D.M. 19/04/99, D.l. 07/04/06, Dec. (UE) n. 2011/721	Nitrati da fonti agricole
	A6	Dir. 2008/71/CE	D.lgs. n. 200/2010	Identificazione e registrazione animali
	A7	Reg. 1760/2000/CE	DPR 317/96, DM 16/05/07, DPR 19/10/2000, D.M. 18/07/01, D.M. 31/01/02, D.M. 07/06/02, Provvedimento 26/05/05	
	A8	Reg. 21/2004/CE	DPR 317/96, D.M. 16/05/07	
	B9	Reg. 1107/09/CE	D.lgs. 194/95 ss.mm.ii., DPR 290/2001 ss.mm.ii. - Circ. 30/10/02, DM 27/08/04 ss.mm.ii., DPR 55/2012, D.lgs. 150/2012	Utilizzo prodotti fitosanitari
	B10	Dir. 96/22/CE, modificata dalla Dir. 2003/74/CE	Decreto dir. 14/10/04, D.lgs. 158/06	Somministrazione sostanze agli animali
B11	Reg. 178/2002/CE, Reg. 470/09/CE, Reg. 37/2010/CE. Reg. 852/04/CE, Reg. 853/04/CE, Reg. 183/05/CE, Reg. 396/05/CE	D.I. MAP-MIPAF 27/05/04, D.I. MAP-MIPAF 14/01/05, L.G. CSR 15/12/05, Provv. 18/04/07, D.M. 09/08/02, D.M. 27/08/04, D.lgs. 158/06	Sicurezza alimentare	
B12, B13, B14, B15	Reg. 999/01/CE, Dir. 2003/85/CE Dir. 92/119/CEE, Dir. 2000/75/CEE	D.lgs. 274/06, D.P.R. 362/96, O.M. 12/07/08, D.lgs. 225/03	Prevenzione delle malattie degli animali	

	C16, C17, C18	Dir. 2008/119/CE, Dir. 2008/120/CE, Dir. 98/58/CEE	D.lgs. 126/2011, D.lgs. 122/2011, D.lgs. 146/2001 e Circ. Min. Salute 10/2001	Benessere degli animali
Buone Condizioni Agricole e Ambientali (BCAA)	Norma	Standard	Normativa nazionale	Descrizione
	1. MISURE PER LA PROTEZIONE DEL SUOLO	1.1	D.M. 30125 del 22/12/2009 e ss.mm.ii – Allegato 2	Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche
		1.2	D.M. 30125 del 22/12/2009 e ss.mm.ii – Allegato 2	Copertura minima del suolo
		1.3	D.M. 30125 del 22/12/2009 e ss.mm.ii – Allegato 2	Mantenimento dei terrazzamenti
	2. MISURE PER IL MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI SOSTANZA ORGANICA	2.1	D.M. 30125 del 22/12/2009 e ss.mm.ii – Allegato 2	Gestione delle stoppie
		2.2	D.M. 30125 del 22/12/2009 e ss.mm.ii – Allegato 2	Avvicendamento delle colture
	3. MISURE PER LA PROTEZIONE DELLA STRUTTURA DEL SUOLO	3.1	D.M. 30125 del 22/12/2009 e ss.mm.ii – Allegato 2	Uso adeguato delle macchine
	4. MISURE PER IL MANTENIMENTO DEI TERRENI E DEGLI HABITAT	4.1	D.M. 30125 del 22/12/2009 e ss.mm.ii – Allegato 2	Protezione del pascolo permanente
		4.2	D.M. 30125 del 22/12/2009 e ss.mm.ii – Allegato 2	Evitare la propagazione di vegetazione indesiderata sui terreni agricoli
		4.3	D.M. 30125 del 22/12/2009 e ss.mm.ii – Allegato 2	Mantenimento degli oliveti e dei vigneti in buone condizioni vegetative
		4.4	D.M. 30125 del 22/12/2009 e ss.mm.ii – Allegato 2	Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio
		4.5	D.M. 30125 del 22/12/2009 e ss.mm.ii – Allegato 2 Decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945 n. 475	Divieto di estirpazione degli olivi
		4.6	D.M. 30125 del 22/12/2009 e ss.mm.ii – Allegato 2	Densità di bestiame minime e/o regimi adeguati

	5. MISURE PER LA PROTEZIONE E LA GESTIONE DELLE ACQUE	5.1	D.M. 30125 del 22/12/2009 e ss.mm.ii – Allegato 2	Rispetto delle procedure di autorizzazione
		5.2	D.M. 30125 del 22/12/2009 e ss.mm.ii – Allegato 2	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua
		5.3 (dal 22/12/2013)	D.lgs. 03/04/06 n. 152	Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE (versione in vigore al termine del periodo di validità della direttiva stessa)

Naturalmente, la **disciplina della condizionalità**, pur facendo riferimento al regolamento (CE) n. 73/2009 che, per quanto prorogato per un anno, è in via di superamento, continua a subire degli aggiornamenti continui, dovuti all'evoluzione della normativa comunitaria e dei relativi atti di recepimento nazionale che sono alla base dei singoli criteri e requisiti minimi. Si ritiene pertanto utile richiamare brevemente le principali novità che hanno di recente interessato o che interesseranno la disciplina della condizionalità nei prossimi mesi, nelle more del recepimento delle stesse da parte del decreto ministeriale di attuazione del regime di condizionalità, che andrà a emendare e/o integrare il DM 30125 del 22/12/2009 ss.mm.ii. attualmente in vigore.

Una prima novità è introdotta dal regolamento UE n. 1310/2013 che, nell'allegato II, modifica gli allegati al Reg. (CE) n. 73/2009 con effetto sul regime di condizionalità per l'anno 2014: in particolare, per l'atto B9 si circoscrive l'ambito di applicazione alle sole due prime frasi dell'art. 55 del Reg. (CE) n. 1107/2009. Tale aggiornamento normativo, da includere nella normativa nazionale e regionale, conferma l'obbligo di applicazione dei principi di buona pratica fitosanitaria conformemente all'art. 31 del Reg. (CE) n. 1107/2009 e delle indicazioni riportate in etichetta, ma esclude evidentemente l'attuazione dei principi generali di difesa integrata; questi ultimi diventano, pertanto, obbligo di legge dal 1° gennaio 2014, ma non condizionano il percepimento del pagamento diretto.

Sempre con riferimento all'atto B9, occorre segnalare l'entrata in vigore, nel corso del 2012, di due provvedimenti nazionali collegati: il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55⁹ e il Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150¹⁰.

Un'altra novità importante, effettiva già dal 22 dicembre 2013, è l'entrata in vigore della parte abrogativa di cui all'art. 22, comma secondo, della direttiva (CE) n. 2000/60 "che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque"¹¹. Tra le abrogazioni disposte dalla c.d. "direttiva acque" c'è quella della direttiva (CEE) n. 80/68 "concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose"¹² che fa riferimento all'atto A2 dei criteri di gestione obbligatori. Pertanto, al fine di mantenere le regole di condizionalità in materia di protezione delle acque sotterranee, le regole di transizione dispongono di definire una norma per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali che includa i requisiti degli articoli 4 e 5 della direttiva (CEE) n. 80/68: a tal fine vengono modificati gli allegati II e III del Reg. (CE) n. 73/2009 con evidenti ripercussioni sulle normative nazionale e regionale, le quali andranno adeguate con un nuovo standard 5.3.

Con riferimento alle due modifiche sopra descritte, il pubblicando Decreto integrativo del regime di condizionalità non contiene gli aggiornamenti relativi all'art. 55 del Reg. CE

⁹ "Regolamento recante modifiche al DPR 23 aprile 2001, n. 290, per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti" – GURI n. 109 dell'11 maggio 2012.

¹⁰ "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi" – GURI n. 202 del 30 agosto 2012 S.O..

¹¹ GUCE L 327 del 22/12/2000.

¹² GUCE L 20 del 26/01/1980.

1107/2009 ed alla definizione dello standard 5.3 a causa della pubblicazione del Reg. UE n. 1310/2013 successiva all'approvazione di tale Decreto. Essendo queste modifiche disposte da un Regolamento comunitario, che è direttamente applicabile su tutto il territorio dell'Unione Europea, sono da considerarsi vigenti.

Un altro importante elemento da considerare è rappresentato dai **requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari** che sono dei requisiti aggiuntivi, da rispettarsi da parte di coloro che aderiscono agli schemi volontari agro-ambientali/agro-climatico-ambientali e/o relativi al benessere degli animali.

Nella tabella seguente si riporta l'elenco, con breve sintesi descrittiva, dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari attualmente in vigore. Come noto, questi criteri trovano un riferimento nella normativa nazionale riguardante la condizionalità, e in particolare nel D.M. 30125 del 22/12/2009 e ss.mm.ii, articolo 13 e allegato 8.

REQUISITO MINIMO	NORMATIVA	DESCRIZIONE SINTETICA
FERTILIZZANTI: uso di effluenti zootecnici in aziende che partecipano agli schemi agro-ambientali e/o alla misura sul benessere degli animali. .	D.M. 19/04/99 D.I. 07/04/06 Zona di salvaguardia a norma del D.P.R. 236/88 ss.mm.ii.	A. obblighi amministrativi (in funzione della produzione di azoto al campo, calcolato in kg/anno in funzione del tipo di allevamento e della presenza media di capi in stabulazione); B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti; C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti; D. divieti relativi all'utilizzazione degli effluenti (spaziali e temporali).
FITOFARMACI	D.lgs. 152/2006 art. 93	– obbligo di verifica funzionale dell'attrezzatura per l'irrorazione con cadenza almeno quinquennale; – disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili conformemente alla legislazione nazionale

A questi tuttavia occorre aggiungere un nuovo, importante elemento relativo all'utilizzo dei prodotti fitosanitari, di cui si è accennato in precedenza in relazione alla condizionalità. Esso è rappresentato dall'applicazione, a partire dal 1° gennaio 2014, dei principi generali di difesa integrata di cui all'articolo 14 e all'allegato III della direttiva 2009/128/CE, recepita in Italia con D.lgs 150/2012. L'entrata in vigore di questo requisito è prevista dal regolamento (CE) n. 1107/2009, ed in particolare dall'articolo 55, terza frase e comporterà, come comunicato dalla Commissione europea¹³, la modifica della baseline per le misure operative nell'ambito dei PSR 2007-2013, oltre che ovviamente per quelle di prossima approvazione nei PSR 2014-2020.

¹³ nota Ares(2013)2608896 del 9 luglio 2013

Il terzo elemento della baseline che sarà in vigore per l'anno 2014 è rappresentato dagli **altri requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale**, pertinenti agli schemi volontari agro-ambientali/agro-climatico-ambientali e/o relativi al benessere degli animali.

Anche in questo caso, questo elemento della baseline opera in sostanziale continuità rispetto al periodo di programmazione 2007-2013. Nel caso si intendano finanziare impegni volontari relativi a campi di applicazione non compresi nella condizionalità o nei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e fitofarmaci, sarà necessario verificare se la normativa nazionale che identifica i requisiti minimi applicabili a tutti gli agricoltori (obbligatori) sia stata aggiornata o meno.

Per una migliore e più completa descrizione relativa a questo elemento della baseline, si rimanda comunque al paragrafo 4 del prossimo capitolo.

4. La baseline dopo il 1° gennaio 2015

Dal 1 gennaio 2015 l'effetto del periodo transitorio terminerà, e il periodo di programmazione 2014-2020 entrerà pienamente in vigore. Le nuove norme di condizionalità saranno pertanto operative, andando a determinare il livello di riferimento delle nuove misure agroambientali e climatiche dello sviluppo rurale. Entreranno inoltre in vigore i requisiti per il mantenimento della superficie agricola e l'attività minima, nonché le misure del greening, che pur non facendo parte della baseline dovranno essere tenute in conto per la quantificazione dei premi e l'individuazione degli impegni.

Gli elementi di baseline da identificare per le nuove misure saranno pertanto i seguenti:

- requisiti obbligatori di condizionalità (titolo VI, capo I del regolamento (UE) n. 1306/2013);
- mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e svolgimento di un'attività agricola (articolo 4, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) n. 1307/2013);
- requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari;
- altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale e, per la misura forestale, altri atti legislativi nazionali applicabili¹⁴.

4.1 Requisiti obbligatori di condizionalità

L'applicazione della condizionalità trova una sostanziale continuità rispetto alla fase di programmazione precedente, se non altro nei principi e nei campi di applicazione generali.

Le norme relative all'applicazione della condizionalità sono contenute nel regolamento UE n. 1306/2013 (regolamento orizzontale)¹⁵.

La condizionalità si applica ai beneficiari dei pagamenti diretti¹⁶, ai beneficiari delle misure di ristrutturazione e riconversione dei vigneti e vendemmia verde e ai beneficiari delle seguenti misure dello sviluppo rurale: forestazione e imboscamento e allestimento di sistemi agroforestali, pagamenti agro-climatico-ambientali (ad eccezione del sostegno per la conservazione delle risorse genetiche), agricoltura biologica, indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque, indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli specifici, il benessere degli animali e i servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta¹⁷.

Il nuovo regolamento introduce una sostanziale riorganizzazione e razionalizzazione della disciplina della condizionalità, andando a rivedere i Criteri di gestione obbligatori (CGO) e le

¹⁴ *Gli elementi specifici della misura silvo-ambientale saranno trattati in un capitolo apposito*

¹⁵ *Vedi in particolare il titolo VI (artt. 91-101)*

¹⁶ *Con l'esclusione degli aderenti al regime dei piccoli agricoltori*

¹⁷ *Articolo 92 del Regolamento UE n. 1306/2013*

Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) per settori e temi¹⁸. La principale differenza rispetto al passato consiste nel fatto che tali requisiti non sono più classificati in elenchi distinti a seconda della tipologia di atto, ma hanno una maggiore coerenza e visibilità, essendo suddivisi in tre settori tematici, riconducibili agli obiettivi che si intendono perseguire con la PAC.

I settori cui le regole di condizionalità fanno riferimento sono quindi i seguenti:

- a) **ambiente, cambiamento climatico e buone condizioni agronomiche del terreno**, a sua volta distinto tra regole che riguardano
 - l'acqua
 - il suolo e lo stoccaggio di carbonio
 - la biodiversità
 - il mantenimento dei paesaggi
- b) **sanità pubblica e salute degli animali e delle piante**, a sua volta distinto tra regole che riguardano
 - la sicurezza alimentare
 - l'identificazione e registrazione degli animali
 - le malattie degli animali
 - i prodotti fitosanitari
- c) **benessere degli animali**.

I CGO sono rappresentati da regolamenti e direttive. Nel caso dei regolamenti, le condizioni da rispettare sono quelle relative alla versione del regolamento in vigore mentre nel caso delle direttive trattasi dei provvedimenti di recepimento fissati dagli Stati Membri.

Per quello che riguarda le BCAA, gli standard da rispettare sono individuati dall'allegato II del regolamento orizzontale. Rispetto al precedente regime di condizionalità, viene eliminata la possibilità di attuare norme facoltative in aggiunta a quelle obbligatorie mentre resta in vigore il principio secondo cui gli standard di cui all'allegato II sono applicati dagli Stati membri tenendo conto delle caratteristiche delle aree interessate¹⁹.

Da notare infine che, per il 2015 e 2016, lo standard di condizionalità relativo alla conservazione dei pascoli (attuale standard 4.1 del DM 30125 del 22/12/2009 e ss.mm.ii.) rimane in vigore.²⁰

¹⁸ Articolo 93 e allegato II del Regolamento UE n. 1306/2013

¹⁹ Articolo 94 del Regolamento UE n. 1306/2013

²⁰ Articolo 93.3 del Regolamento UE n. 1306/2013 (vedi anche articolo 37 della proposta di regolamento delegato sul sistema integrato di gestione e controllo, e le condizioni per il rifiuto, il ritiro e le sanzioni applicabili ai pagamenti diretti, allo sviluppo rurale e alla condizionalità adottata dalla Commissione europea l'11 marzo 2014)

Si riporta di seguito un prospetto riassuntivo delle regole di condizionalità, per ciascun settore e tematica.

Ambiente, cambiamento climatico e buone condizioni del terreno – ACQUA

CGO 1 (ex atto A4) = articoli 4 e 5 della direttiva 91/676/CEE (“direttiva nitrati”). Nessuna novità rispetto al periodo 2007-2013, a meno di evoluzione della normativa di applicazione nazionale o regionale, con particolare riferimento alla definizione delle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) e ai relativi Programmi d’azione. Pertanto, in assenza di provvedimenti delle Regioni e Province Autonome si fa riferimento alle disposizioni di cui al Titolo V del decreto interministeriale 7 aprile 2006 (“decreto effluenti”) per le aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle ZVN.

BCAA 1 (ex standard 5.2) = introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua. Standard già presente nel periodo di programmazione 2007-2013. Al riguardo risulteranno fondamentali gli esiti dei primi anni di applicazione, ai sensi del D.M. 30125/09 ss.mm.ii., dei due obblighi inerenti lo standard ovvero il divieto di fertilizzazione (impegno a) e la costituzione/non eliminazione di fascia inerbita (impegno b). Ai fini applicativi nei contesti regionali, risulterà fondamentale l’implementazione normativa inerente la classificazione dei corsi d’acqua (D.M. 131/2008, D.M. 17/07/09, D.M. 260/2010) e le modalità di controllo poste in essere a livello regionale e nazionale.

Inoltre, risulterà centrale in sede di scrittura dei PSR, la corretta demarcazione in particolare tra l’impegno b) e le misure interessate alla costituzione e al mantenimento proattivo di fasce vegetate, quali i pagamenti agro-climatico-ambientali e gli investimenti non produttivi nelle aziende agricole e forestali.

BCAA 2 (ex standard 5.1) = rispetto delle procedure di autorizzazione quando l’utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto a autorizzazione. Norma già presente nel periodo di programmazione 2007-2013 ai sensi del D.M. 30125/09 ss.mm.ii..

BCAA 3 (ex atto A2) = protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee, requisiti autorizzativi allo scarico di sostanze pericolose da attività agroindustriali e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE (versione in vigore al termine del periodo di validità della direttiva stessa). Norma che sostituisce il CGO A2 del precedente periodo di programmazione, che per l’appunto prevedeva il rispetto della direttiva 80/68/CEE, articoli 4 e 5, come recepite in Italia con D.lgs. 152/06 artt. 103 e 104.

Ambiente, cambiamento climatico e buone condizioni del terreno – SUOLO E STOCCAGGIO DI CARBONIO

BCAA 4 (ex standard 1.2) = copertura minima del suolo. Norma già presente nel periodo di programmazione 2007-2013. Pertanto, in assenza di provvedimenti delle Regioni e Province Autonome si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.M. 30125/09 ss.mm.ii. riguardo l’assicurazione della copertura vegetale delle superfici a seminativo ritirate dalla produzione e che manifestano fenomeni erosivi.

BCAA 5 (ex standard 1.1) = gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione. Norma già presente nel periodo di programmazione 2007-2013. Pertanto, in assenza di provvedimenti delle Regioni e Province Autonome si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.M. 30125/09 ss.mm.ii. riguardo il contenimento dell'erosione, il mantenimento della rete idraulica aziendale e il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.

BCAA 6 (ex standard 2.1) = mantenere i livelli di sostanza organica del suolo tramite pratiche appropriate, compreso il divieto di bruciare le stoppie a meno di ragioni legate alla sanità delle piante. La norma era già presente nel periodo di programmazione 2007-2013. La formulazione è tuttavia cambiata e si fa riferimento in modo più esplicito al divieto di bruciare le stoppie come obbligo minimo di riferimento, con la possibilità per gli Stati membri di prevedere requisiti ulteriori nell'ambito della tematica di riferimento. Al riguardo, si richiamano i risultati scientifici del "Rapporto di applicazione della condizionalità in Italia" (Rete Rurale Nazionale, 2010)²¹ sulla valutazione dell'efficacia delle norme per mantenere il terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali.

Ambiente, cambiamento climatico e buone condizioni del terreno – BIODIVERSITA'

CGO 2 (ex atto A1) = direttiva 2009/147/CE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Criterio già presente nel periodo di programmazione 2007-2013. Pertanto, in assenza di provvedimenti delle Regioni e Province Autonome si fa riferimento alle disposizioni di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 n. 184 ss.mm.ii. relativo ai criteri e alle misure di conservazione della Rete Natura 2000.

CGO 3 (ex atto A5) = direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche ("direttiva habitat"). Rispetto al periodo 2007-2013, nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) i requisiti vengono limitati (soltanto art. 6 commi 1 e 2 della direttiva) alla definizione delle necessarie misure di conservazione atte a proteggere gli habitat e le specie, anche attraverso l'adozione di specifici Piani di gestione, nell'ambito degli obiettivi perseguiti dalla direttiva. La normativa di recepimento nazionale fa sempre riferimento al già citato D.M. 17 ottobre 2007, nonché al DPR 357/97.

Ambiente, cambiamento climatico e buone condizioni del terreno – LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO DEI PAESAGGI

BCAA 7 (ex standard 4.4) = Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, come obbligo opzionale, eventuali misure per evitare attacchi/diffusione di specie invasive. Il criterio era già presente nei periodi di programmazione 2007-2013 ma nella nuova formulazione si fa riferimento in modo esplicito al divieto di potare siepi/alberi in determinati periodi e a eventuali misure per evitare la diffusione di specie invasive.

²¹ Scaricabile su <http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3984>

Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante – SICUREZZA ALIMENTARE

CGO 4 (ex atto B11) = regolamento CE n. 178/2002 “che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare” e relativa legislazione collegata e attuativa a livello nazionale. Nessuna novità rispetto al periodo 2007-2013, a meno di evoluzione della normativa di applicazione nazionale o regionale, per cui resteranno in vigore gli adempimenti previsti dalla normativa per il settore di produzione primaria pertinente: produzioni animali, produzioni vegetali, produzione di latte crudo, produzione di uova, produzione di mangimi o alimenti per gli animali.

CGO 5 (ex atto B10) = direttiva n. 96/22/CE concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali. Nessuna novità rispetto al periodo 2007-2013, a meno di evoluzione della normativa di applicazione nazionale o regionale, per cui resteranno in vigore i divieti di somministrazione e gli adempimenti contenuti nel D.lgs. 16/03/2006 n. 158 in particolare per gli allevamenti di bovini, bufalini, suini, ovi-caprini, equini, avicoli, di acquacoltura (trote, anguille), conigli, selvaggina d'allevamento e/o produttori di latte vaccino, uova, miele.

Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante – IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

CGO 6 (ex atto A6) = direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e registrazione dei suini. Nessuna novità rispetto al periodo 2007-2013, a meno di evoluzione della normativa di applicazione nazionale o regionale, per cui resteranno in vigore gli adempimenti di cui al D.lgs. n. 200/2010 riguardo all'obbligo di comunicazione alla ASL, tenuta del registro aziendale e identificazione e registrazione degli animali.

CGO 7 (ex atto A7) = regolamento CE n.1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine. Nessuna novità rispetto al periodo 2007-2013, a meno di evoluzione della normativa di applicazione nazionale o regionale, per cui resteranno in vigore gli specifici adempimenti di identificazione e registrazione previsti per gli allevamenti bovini.

CGO 8 (ex atto A8) = regolamento CE n. 21/2004 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini. Nessuna novità rispetto al periodo 2007-2013, a meno di evoluzione della normativa di applicazione nazionale o regionale, per cui resteranno in vigore gli specifici adempimenti di identificazione e registrazione previsti per gli allevamenti ovi-caprini.

Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante – MALATTIE DEGLI ANIMALI

CGO 9 (ex atto B12) = regolamento CE n. 999/2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili. Nessuna novità rispetto al periodo 2007-2013, a meno di evoluzione della normativa di applicazione nazionale o regionale, per cui resteranno in vigore gli articoli 7, 11, 12, 13 e 15 del regolamento.

Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante – PRODOTTI FITOSANITARI

CGO 10 (ex atto B9) = regolamento CE n. 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, in particolare la prima e seconda frase dell'articolo 55. Il quadro rimarrà immutato rispetto al 2014, continuando ad includere gli obblighi relativi al registro dei trattamenti, ai dispositivi di protezione, all'immagazzinamento e all'impiego di prodotti molto tossici, tossici o nocivi previsti dalla normativa comunitaria e dai relativi atti di recepimento nazionale.

Benessere degli animali

CGO 11 (ex atto C16) = direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli, recepita con D.lgs. 126/2011. Nessuna novità rispetto al periodo 2007-2013, a meno di evoluzione della normativa di applicazione nazionale o regionale, per cui resteranno in vigore i requisiti e le condizioni generali per gli allevamenti dei vitelli, per le importazioni e per le ispezioni previste dal decreto nazionale.

CGO 12 (ex atto C17) = direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini, recepita con D.lgs. 122/2011. Nessuna novità rispetto al periodo 2007-2013, a meno di evoluzione della normativa di applicazione nazionale o regionale, per cui resteranno in vigore i requisiti e le condizioni generali per gli allevamenti dei suini, gli obblighi di formazione del personale, per le esportazioni e per le ispezioni previste dal decreto nazionale.

CGO 13 (ex atto C18) = direttiva 98/58/CE riguardante la protezione degli animali negli allevamenti, recepita con D.lgs. 146/2001. Nessuna novità rispetto al periodo 2007-2013, a meno di evoluzione della normativa di applicazione nazionale o regionale, per cui resteranno in vigore gli obblighi per i detentori degli animali negli allevamenti previsti dal decreto nazionale.

4.2 Mantenimento della superficie e attività minima

L'altro elemento della baseline è rappresentato dai criteri e attività minime, così come identificate dall'articolo 4, punto 1, lettera c), punti ii) e iii) del regolamento UE n. 1307/2013. In pratica, le misure agroambientali e climatiche potranno compensare solo gli impegni che vanno al di là dei seguenti requisiti per il mantenimento della superficie agricola oppure delle seguenti attività minime:

- mantenimento delle superfici agricole in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione, senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari agricoli ordinari, sulla base di criteri stabiliti dagli Stati Membri in coerenza con un quadro individuato dalla Commissione;
- svolgimento di un'attività minima, stabilita dagli Stati Membri, sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo e alla coltivazione.

Emerge quindi l'esigenza di individuare, a livello nazionale e comunque sulla base del quadro individuato dalla Commissione²², i criteri e le attività minime sopra esposte, che andranno a formare una parte degli elementi di base, necessari all'identificazione degli impegni aggiuntivi (e dei relativi premi) delle misure agroambientali e climatiche del periodo di programmazione 2014-2020.

Il mantenimento della superficie o lo svolgimento dell'attività minima, qualora pertinenti con gli impegni di tipo agro-climatico e ambientale che si intendono finanziare, sono parte della baseline delle seguenti misure: pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28), agricoltura biologica (art. 29) e indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30). Non fanno invece parte della baseline della misura per il benessere degli animali (art. 33), relativamente alla quale il possesso di animali di allevamento è evidentemente sufficiente, di per sé, a dimostrare lo svolgimento di una attività agricola.

4.3 Requisiti minimi per l'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari

In continuità con quanto previsto nella programmazione 2007-2013, tra gli elementi che costituiscono la baseline dei pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28) e agricoltura biologica (art. 29), sono riportati i pertinenti requisiti minimi per l'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari.

La bozza di atto di esecuzione messa a disposizione recentemente dai servizi comunitari, e attualmente in fase di discussione presso il Comitato sviluppo rurale, fornisce indicazioni aggiuntive circa l'individuazione di questi requisiti, in particolare per quello che riguarda i pagamenti agro-climatico-ambientali. Similmente a quanto previsto nel regolamento CE n. 1974/2006, la bozza di atto di esecuzione identifica gli elementi che devono figurare tra i

²² Vedi proposta di regolamento delegato sui pagamenti diretti adottato dalla Commissione europea l'11 marzo 2014, capitolo I, sezione 2, articoli 4 e 5

requisiti minimi per l'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, conformemente alla legislazione nazionale. Essi sono:

- I codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati;
- i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo;
- i principi generali per la difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE;
- l'obbligo di possedere l'abilitazione per l'uso di tutti i prodotti fitosanitari, ottenuta a seguito di formazione obbligatoria;
- lo stoccaggio dei prodotti fitosanitari in condizioni di sicurezza;
- il controllo funzionale dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili.

I requisiti minimi per l'uso di fertilizzanti fanno riferimento nello specifico ai requisiti minimi relativi all'utilizzo degli effluenti zootecnici nelle aziende che aderiscono agli schemi agro-climatico-ambientali e/o alla misura sul benessere degli animali, ricadenti o meno in zone vulnerabili ai nitrati (ZVN). Questi possono essere distinti in obblighi amministrativi, obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti, obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti, divieti relativi all'utilizzazione degli effluenti, e sono individuati nel c.d. decreto "effluenti".

Per quello che riguarda i requisiti minimi per l'uso dei fitofarmaci, gli impegni aggiuntivi (ovvero non compresi in uno degli obblighi di condizionalità) sono rappresentati dall'applicazione dei principi generali in materia di difesa integrata previsti dalla direttiva 2009/128/CE e dai relativi atti di recepimento nazionale²³. Con riferimento a questi ultimi, sarà costituito l'obbligo per l'utilizzatore professionale di 1) conoscere il "bollettino dei trattamenti" emesso dagli organi preposti al monitoraggio dei patogeni e dei fitofagi (monitoraggio essenziale ai fini della valutazione della cosiddetta "soglia del danno economico"), 2) l'obbligo di verifica funzionale dell'attrezzatura per l'irrorazione con cadenza almeno quinquennale, 3) il rispetto delle disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili conformemente alla legislazione nazionale.

Per l'attuazione dei requisiti prima descritti (con la sola eccezione dell'obbligo di conoscenza del bollettino fitosanitario) si potrà comunque, nella sostanza, continuare a fare riferimento all'attuale assetto, che prevede all'interno del decreto ministeriale di applicazione della condizionalità del 2009 e relativi aggiornamenti l'individuazione dei requisiti minimi in materia di fertilizzanti e fitofarmaci che i beneficiari dei pagamenti agroambientali sono tenuti a rispettare in assenza di specifici provvedimenti delle Regioni e Province Autonome.

²³ D.lgs 150 14 agosto 2012 n. 150 e Decreto Intemineriale 22 gennaio 2014

4.4 Altri pertinenti requisiti obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale

L'ulteriore elemento della baseline è rappresentato dagli altri, eventuali, requisiti obbligatori prescritti dalla normativa nazionale o regionale (spesso si tratta di requisiti di origine comunitaria, p.e. derivanti da direttive). Si tratta in questo caso di requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti dalla condizionalità o a quelli relativi all'uso dei fertilizzanti e dei fitofarmaci.

Come per gli altri elementi della baseline, anche in questo caso occorre individuare esclusivamente i requisiti, di natura obbligatoria, che sono pertinenti con gli impegni che si intendono finanziare. E' quindi possibile che, per determinate misure o azioni, la baseline non comprenda questa categoria di baseline, in quanto gli impegni oggetto di pagamento fanno già riferimento alla condizionalità o alle norme relative all'uso di fertilizzanti e fitofarmaci.

L'identificazione *a priori* di questi requisiti aggiuntivi non è pertanto agevole, in quanto come spiegato prima essi dipendono dalla natura degli impegni, difficilmente standardizzabili dal momento che in Italia operano 21 diversi PSR, e dagli eventuali atti normativi di livello regionale prescelti. In linea di massima, si può comunque affermare che i requisiti di condizionalità e quelli relativi ai fertilizzanti e ai fitofarmaci potrebbero essere sufficienti a individuare il livello di riferimento della maggior parte degli impegni di tipo agroclimatico e ambientale finanziabili nei prossimi PSR 2014-2020 (prendendo spunto dalle misure attualmente in vigore).

Il raffronto con le misure esistenti permette inoltre di identificare alcuni possibili ambiti di intervento, per i quali è necessario individuare una baseline aggiuntiva, derivante da requisiti obbligatori ulteriori rispetto a quelli di condizionalità e relativi all'uso dei fertilizzanti e dei fitofarmaci. Si propone di seguito un esempio di requisito aggiuntivo, legato alla misura per il benessere degli animali:

- Requisiti obbligatori per gli allevamenti avicoli (galline ovaiole e polli da carne), utili all'impostazione di un'azione per il benessere animale di tali allevamenti, non compresi nelle norme di condizionalità.
 - D.lgs 267 del 2003 "attuazione delle direttive
 - 1999/74/CEE e 2002/4/CE per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento" e ss.mm.ii.²⁴;
 - D.lgs 181 del 2010 "attuazione della direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne".

²⁴ Vedi in particolare Decreto del Ministero della Salute 20 aprile 2006

5. Rapporti tra misure agroclimatiche e ambientali e pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente

Una delle principali novità della programmazione 2014-2020 è rappresentata dall'introduzione delle cosiddette misure di "inverdimento" o greening. Si tratta nella fattispecie di tre pratiche agricole benefiche per l'ambiente e per il clima, che gli agricoltori saranno tenuti ad applicare nell'ambito del regime dei pagamenti diretti e che comporteranno l'erogazione di un pagamento specifico. Le regole di applicazione di queste pratiche sono stabilite dal regolamento UE n. 1307/2013, capo 3, articoli 43-47.

Nel corso del negoziato che ha portato all'approvazione del pacchetto regolamentare 2014-2020, la proposta della Commissione relativa al greening ha subito modifiche significative, relative anche al rapporto tra le misure del greening e quelle agro-climatiche e ambientali.

Nella versione iniziale del regolamento sullo sviluppo rurale, infatti, le misure del greening erano parte integrante della baseline di alcune misure, come ad esempio i pagamenti agro-climatici-ambientali (art. 28) o le indennità connesse alla direttiva quadro acque (art. 30). Nel regolamento approvato, invece, le misure del greening non sono più parte della baseline ma devono comunque essere tenute in considerazione nel disegno delle misure in quanto occorre evitare che le pratiche remunerate dal greening siano finanziate anche dallo sviluppo rurale²⁵.

L'assenza di ogni tipo di doppia remunerazione deve essere garantita per i pagamenti agro-climatici-ambientali (art. 28), l'agricoltura biologica (art. 29) e le indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro acque (art. 30). I dettagli relativi alla tematica dell'assenza di doppi finanziamenti sono comunque approfonditi nel documento "metodologia di calcolo delle misure a capo/superficie per il periodo di programmazione 2014-20", elaborato dal gruppo di lavoro sulle misure agroclimatiche e ambientali²⁶.

Gli Stati membri hanno inoltre la possibilità, se lo ritengono opportuno, di identificare le pratiche finanziate dallo sviluppo rurale che apportano benefici ambientali analoghi o superiori a quelle delle misure di investimento e di notificare le stesse alla Commissione, che dopo un'analisi procede al riconoscimento della cosiddetta "equivalenza"²⁷.

La presenza dei elementi descritti in precedenza (assenza di doppio pagamento ed equivalenza) portano quindi a concludere che, sebbene le pratiche del greening non facciano formalmente più parte della baseline, esse devono essere tenute in conto al momento della stesura delle nuove misure agro-climatiche e ambientali formando quindi una sorta di "baseline aggiuntiva" rispetto a quella individuata dalla normativa. Si ritiene pertanto utile fornire, nel presente documento, una sintetica descrizione delle pratiche previste dal greening e fornire informazioni sul concetto di "equivalenza".

²⁵ Vedi in particolare articolo 28 punto 6, articolo 29 punto 4, e articolo 30 punto 1 del regolamento UE n. 1305/2013

²⁶ Si veda a questo proposito anche la bozza di documento esplicativo "Methods of the rural development premia calculation to exclude double funding" del 12 marzo 2014, attualmente in discussione a livello comunitario

²⁷ Vedi articolo 43, punto 3 del regolamento UE n. 1307/2013

5.1 Le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente

Gli agricoltori che hanno diritto a un pagamento dell'ambito del regime di pagamento di base (e, per i nuovi Stati Membri, al regime di pagamento unico per superficie – non applicabile in Italia), devono rispettare, sull'intera superficie ammissibile, le seguenti pratiche benefiche per l'ambiente e per il clima:

1. diversificazione colturale;
2. conservazione del prato permanente;
3. introduzione o mantenimento di un'area di interesse ecologico sulla superficie agricola, o pratiche ad esse equivalenti (vedi paragrafo successivo). Rispetto a questa regola generale sono individuate le seguenti eccezioni²⁸:

1. Le aziende che le superfici aziendali che ricadono nelle aree designate ai sensi delle direttive Natura 2000 e della direttiva quadro acque sono tenute al rispetto delle misure del greening nella misura in cui esse sono compatibili con gli obiettivi (in sostanza, con le misure di conservazione o le norme stabilite nei piani di azione) di dette direttive.
2. Le aziende o le porzioni aziendali che sono condotte secondo il metodo di produzione biologico sono considerate *ipso facto* greening, e pertanto hanno diritto al pagamento senza bisogno di implementare alcuna misura aggiuntiva.
3. Sono inoltre esonerati dalle pratiche agricole del greening i beneficiari del regime dei piccoli agricoltori di cui al titolo V del regolamento UE n. 1307/2013.

Diversificazione delle colture

Le aziende che conducono più di 10 ettari di seminativo devono garantire un certo grado di diversificazione delle colture. Nella fattispecie:

- le aziende con una superficie di seminativo compresa tra 10 e 30 ettari devono coltivare (almeno) due colture. La prima coltura non può coprire più del 75% della superficie seminativa aziendale;
- le aziende con una superficie di seminativo superiore a 30 ettari devono coltivare (almeno) tre colture. La prima coltura non può coprire più del 75% della superficie seminativa aziendale. Le prime due colture non possono coprire più del 95% della superficie seminativa aziendale.

Questa è la regola generale. Sono comunque previste alcune eccezioni e deroghe:

- la norma non si applica alle aziende interamente occupate da colture sommerse (riso);
- Il limite del 75% può essere superato se la superficie a seminativo è occupata da prati, colture foraggere o terreni lasciati a riposo. La coltura più importante della restante parte della superficie a seminativo non potrà superare il 75% di detta superficie, a meno che non si tratti di prati, colture foraggere o terreni lasciati a riposo;

²⁸ Vedi articolo 43, punto 10 e punto 11 del regolamento UE n. 1307/2013

-
- la norma non si applica se almeno il 75% della superficie a seminativo è costituita da colture per la produzione di erba o altre foraggere o da terreni lasciati a riposo e relative combinazioni, a patto che la parte restante non superi 30 ettari;
 - la norma non si applica se almeno il 75% della superficie a seminativo è costituita da prati permanenti per la produzione di erba o altre foraggere o da colture sommerse e relative combinazioni, a patto che la parte restante non superi 30 ettari;
 - la norma non si applica nel caso in cui oltre il 50% delle superfici a seminativo non erano state dichiarate nella domanda di aiuto dell'anno precedente e i cui seminativi, l'anno precedente, erano stati interamente destinati alla coltivazione di un'altra coltura;
 - In determinate aree geografiche (estremo nord), la norma si applica in modo diverso.

Da notare infine che la definizione di "coltura" è la seguente: piante dello stesso genere botanico appartengono a una unica "coltura". Nel caso delle brassicacee, solanacee e cucurbitacee, le piante della stessa specie sono una unica "coltura". I terreni lasciati a riposo, le superfici destinate alla produzione di erba e le colture foraggere sono ciascuna una "coltura". Infine, le coltivazioni invernali e primaverili di piante appartenenti allo stesso genere botanico sono considerate colture distinte. Per i dettagli relativi al calcolo delle percentuali delle diverse colture si rimanda inoltre alla lettura del regolamento delegato²⁹

Prati permanenti

Gli agricoltori con superfici occupate da prati permanenti di valore ambientale localizzati nelle aree designate ai sensi delle direttive Natura 2000 o in altre aree individuate dagli Stati Membri non possono convertire né arare tali superfici.

Nelle altre zone, gli agricoltori potranno essere autorizzati a convertire le superfici occupate da prati permanenti. Tuttavia, le aree complessivamente convertite non potranno superare il 5% dell'area originaria. Lo Stato Membro potrà scegliere se calcolare tale area originaria a livello nazionale, regionale o locale o a livello di singolo agricoltore. Lo Stato Membro inoltre dovrà, in caso di superamento della soglia di tolleranza del 5%, individuare e obbligare i singoli agricoltori a riconvertire le superfici arate o seminate all'uso originario di prato permanente.

La forestazione dei prati permanenti (con esclusione degli impianti di bosco ceduo a ciclo breve, di abeti natalizi e di specie a rapido accrescimento per uso energetico) è comunque autorizzata.

Per i dettagli relativi alle modalità di calcolo delle soglie e gli altri adempimenti previsti dalla pratica si rimanda alla lettura dell'articolo 45 del regolamento UE n. 1307/2013 e ai contenuti del regolamento delegato³⁰.

Aree di interesse ecologico

Le aziende che conducono più di 15 ettari di seminativo devono garantire che, dal 1 gennaio 2015, almeno il 5% della superficie seminativa aziendale è occupata da un'area di interesse

²⁹ Vedi la proposta di regolamento delegato adottata dalla Commissione europea l'11 marzo 2014, capo III, sezione 2, articolo 40

³⁰ Vedi la proposta di regolamento delegato adottato dalla Commissione europea l'11 marzo 2014, capo III, sezione 2, articoli 41-44

ecologico.

Le aree di interesse ecologico sono una o più tra le seguenti (scelta discrezionale da parte dello Stato Membro):

- terreni lasciati a riposo;
- terrazze;
- elementi caratteristici del paesaggio che confinano con le superfici a seminativo;
- fasce tampone, anche confinanti con le superfici a seminativo;
- sistemi agroforestali che ricevono o hanno ricevuto un sostegno ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (CE) n. 1698/2005 o dell'articolo 24 del nuovo regolamento sullo sviluppo rurale;
- fasce adiacenti i bordi di boschi e foreste;
- aree destinate alla forestazione con specie a rapido accrescimento, che non utilizzano fertilizzanti minerali o prodotti per la protezione delle piante;
- superfici oggetto di imboschimento ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999, articolo 43 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e articolo 23 del nuovo regolamento dello sviluppo rurale;
- le aree con colture intercalari o copertura verde non spontanea (tramite l'applicazione di fattori di conversione);
- le aree con colture azoto-fissatrici.

Sono comunque previste le seguenti eccezioni e deroghe:

- la norma non si applica se almeno il 75% della superficie a seminativo è costituita da colture per la produzione di erba o altre foraggere o da terreni lasciati a riposo o da colture leguminose e relative combinazioni, a patto che la parte restante non superi 30 ettari;
- la norma non si applica se almeno il 75% della superficie a seminativo è costituita da prati permanenti per la produzione di erba o altre foraggere o da colture sommerse e relative combinazioni, a patto che la parte restante non superi 30 ettari;
- lo Stato membro può decidere di far implementare la metà delle aree ecologiche a livello regionale;
- lo Stato membro può decidere di far implementare la metà delle aree ecologiche a livello collettivo (massimo 10 agricoltori), a patto che le aree ecologiche in questione siano contigue;
- gli Stati Membri con oltre il 50% del territorio coperto da foreste possono decidere di esentare dall'applicazione della norma gli agricoltori localizzati nelle zone montane e nelle zone soggette a vincoli naturali significativi.

Ulteriori dettagli per la identificazione delle aree di interesse ecologico, per l'implementazione a livello regionale e collettivo e per la determinazione della quota di territorio coperta da foreste sono comunque identificati nel regolamento delegato³¹.

³¹ Vedi la proposta di regolamento delegato adottata dalla Commissione europea l'11 marzo 2014, capo III, sezione 2, articoli 45-49

5.2 Le pratiche equivalenti o superiori in termini di benefici ambientali

Secondo quanto previsto dal regolamento sui pagamenti diretti, le pratiche equivalenti sono quelle in grado di generare benefici ambientali pari o superiori alle tre pratiche del greening (diversificazione colturale, conservazione del prato permanente e introduzione o mantenimento di un'area di interesse ecologico sulla superficie agricola) e devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- essere incluse nell'elenco delle pratiche equivalenti predisposto all'allegato IX del regolamento UE n. 1307/2013;
- fare riferimento/essere contemplate in:
 - a) impegni di natura agroambientale assunti ai sensi dell'articolo 39.2 del regolamento CE n. 1698/2005 (pagamenti agroambientali – misura 214) e dell'articolo 28.2 del regolamento UE n. 1305/2013 (pagamenti agro-climatico-ambientali, elencati all'allegato IX del regolamento UE n. 1307/2013, oppure
 - b) sistemi di certificazione ambientale nazionali o regionali che prevedano impegni che vanno al di là dei requisiti di condizionalità e che sono finalizzati alla qualità del suolo e delle acque, alla biodiversità, alla salvaguardia del paesaggio e alla mitigazione/adattamento dei cambiamenti climatici. Essi possono comprendere a) le pratiche equivalenti cui all'allegato IX, b) le pratiche del greening, c) una combinazione delle due precedenti categorie;
- non essere oggetto di doppio pagamento.

La scelta di prevedere o meno misure equivalenti è di pertinenza degli Stati membri, e se del caso può essere effettuata a livello regionale. Gli Stati membri possono quindi decidere se permettere, non permettere o limitare ad alcune pratiche e/o contesti territoriali l'utilizzo delle misure equivalenti.

Nel caso di utilizzo dei sistemi di certificazione ambientale, gli Stati membri possono decidere altresì che tutti gli obblighi del greening siano espletati nell'ambito dei suddetti sistemi, se del caso a livello regionale.

Resta fermo che le pratiche equivalenti correlate agli impegni dello sviluppo rurale devono sostituire pienamente le pertinenti pratiche del greening, mentre l'utilizzo del sistema di certificazione ambientale quale pratica equivalente è possibile solo se lo stesso contempla l'intero obbligo greening (ovvero l'obbligo, per gli agricoltori che hanno diritto a un pagamento di base, di applicare pratiche benefiche per l'ambiente e per il clima su tutti i loro ettari ammissibili, da cui deriverebbe l'esclusione di quei sistemi di certificazione applicabili solo su alcune colture/porzioni aziendali).³²

³² Vedi articolo 43, punto 7 del regolamento UE n. 1307/2013

La scelta e le modalità di applicazione delle pratiche equivalenti devono essere comunicate alla Commissione da parte degli Stati membri entro il 1 luglio dell'anno precedente a cui si intende introdurre la pratica equivalente (la scadenza per l'introduzione delle pratiche equivalenti nel 2015 sarà pertanto il 1 Luglio 2014). Questa comunicazione innesca una procedura di riconoscimento/approvazione da parte dei servizi comunitari, i cui principali contenuti sono di seguito descritti³³.

- Una volta ricevuta la notifica dagli Stati membri, la Commissione valuta se le pratiche previste dalle misure dello sviluppo rurale e/o dai sistemi di certificazione ambientale sono contemplate o meno nell'allegato IX del regolamento UE n. 1307/2013.
- Entro tre mesi dalla notifica, la Commissione comunica gli esiti della valutazione (negativi o positivi), chiedendo se del caso informazioni aggiuntive.
- Entro un mese dalla richiesta della Commissione, lo Stato membro è tenuto a inviare le informazioni aggiuntive richieste, che a sua volta è tenuta a completare la valutazione e ad adottare (se la valutazione è positiva) un apposito atto di esecuzione entro sette mesi dalla originale ricezione della notifica.
- In caso di valutazione positiva, lo Stato membro riconosce quali equivalenti le misure dello sviluppo rurale o i sistemi di certificazione ambientale proposti. In caso di valutazione negativa, i beneficiari delle misure dello sviluppo rurale e/o gli agricoltori aderenti al sistema di certificazione ambientale dovranno garantire il rispetto delle pratiche del greening, così come individuate dai regolamenti.

I dettagli relativi ai requisiti dei sistemi di certificazione ambientale sono disciplinati dal regolamento delegato sui pagamenti diretti, attualmente in fase di discussione. Essi riguardano, fondamentalmente, le caratteristiche degli enti/autorità di certificazione³⁴.

Altro punto importante è rappresentato dall'assenza di doppio pagamento, che deve essere garantita in base a quanto previsto dai regolamenti e dai principi generali della PAC e dei fondi europei. Gli elementi normativi relativi a questo aspetto sono contenuti nel regolamento dello sviluppo rurale, nel regolamento sui pagamenti diretti, nell'atto di esecuzione sui pagamenti diretti e in altri documenti di orientamento in via di adozione/definizione da parte della Commissione europea.

Nel caso delle misure agro-climatico-ambientali equivalenti, ci si può comunque trovare di fronte a due situazioni, di seguito sinteticamente descritte, e per il cui approfondimento di rimanda alla lettura dei regolamenti³⁵ e dei documenti comunitari³⁶ nonché del documento "metodologia di calcolo delle misure a capo/superficie per il periodo di programmazione 2014-

³³ Vedi articolo 43, punto 8 del regolamento UE n. 1307/2013 e contenuti regolamento delegato sul greening in bozza

³⁴ Vedi la proposta di regolamento delegato adottata dalla Commissione europea l'11 marzo 2014, capo III, sezione 1, articolo 38

³⁵ Vedi articolo 28 del regolamento UE n. 1305/2013, articolo 43 punto 4 del regolamento UE n. 1307/2013 e articolo 39 della proposta di regolamento delegato sui pagamenti diretti adottata dalla Commissione europea l'11 marzo 2014

³⁶ Si fa riferimento in particolare documento esplicativo "Methods of the rural development premia calculation to exclude double funding", versione del 12 marzo 2014

20". Esse sono:

- Impegni simili a alle pratiche del greening (vedi elenco pratiche senza asterisco dell'allegato IX del regolamento UE n. 1307/2013) = il calcolo dei pagamenti agro-climatico-ambientali deve tenere in conto solo gli elementi che, oltre alla baseline, vanno oltre anche le pratiche del greening.
- Impegni diversi dalle pratiche del greening (vedi elenco pratiche con asterisco dell'allegato IX del regolamento UE n. 1307/2013) = il pagamento agro-climatico-ambientale può essere ridotto in via forfetaria, per un ammontare pari a un terzo del pagamento greening corrispondente.

Per quello che riguarda gli impegni assunti ai sensi del regolamento CE n. 1698/2005 (PSR 2007-2013) occorre inoltre notare che secondo quanto previsto dal documento esplicativo della Commissione in via di definizione, per gli impegni sottoscritti dopo il 2012 occorre garantire l'assenza di doppio finanziamento decurtando, se del caso, il pagamento agroambientale secondo le modalità sopra descritte. Nel caso di utilizzo dell'opzione di equivalenza, tale requisito sarebbe esteso anche agli impegni assunti prima del 2012³⁷. Questo diverso comportamento deriva dalle differenze delle basi normative applicabili nei due casi. Nel caso non si eserciti l'opzione dell'equivalenza, infatti, la base normativa applicabile è identificata nell'articolo 46 del regolamento CE n. 1974/2006, che prevede una clausola di revisione per i contratti agroambientali, per il benessere degli animali e silvoambientali sottoscritti a partire dal 2012 (anticipabile al 2011 a discrezione dello Stato membro), al fine di adeguare gli impegni al quadro di riferimento giuridico del periodo di programmazione 2014-2020. Nel caso invece si eserciti l'equivalenza, la base normativa applicabile è rappresentata dal regolamento generale sui pagamenti diretti (e successivi atti applicativi), che impone di evitare la presenza di un doppio pagamento per le pratiche equivalenti, a prescindere dall'anno di sottoscrizione dell'impegno delle corrispondenti pratiche dello sviluppo rurale³⁸.

Per quello che riguarda le pratiche da considerare equivalenti, si riporta di seguito uno schema, in forma tabellare, ripreso dall'allegato IX del regolamento UE n. 1307/2013.

³⁷ Vedi punto 4.2 del documento esplicativo "Methods of the rural development premia calculation to exclude double funding", versione del 12 marzo 2014

³⁸ Vedi articolo 43.4 del regolamento UE n. 1306/2013

Pratiche equivalenti alla DIVERSIFICAZIONE DELLE COLTURE (art. 44 regolamento UE n. 1307/2013)

1) Diversificazione delle colture

Requisito di base almeno tre colture, di cui la principale occupi al massimo il 75 %, e si applicano uno o più dei seguenti

Requisiti aggiuntivi (almeno uno) vi sono almeno quattro colture

si applicano i limiti massimi inferiori
vi è una selezione di colture più appropriata, come, ad esempio, leguminose, colture proteiche, colture che non necessitano, a seconda dei casi, di irrigazione né di trattamenti fitosanitari³⁹
sono incluse varietà regionali di tipi di colture vecchie, tradizionali o minacciate di estinzione che occupino almeno il 5 % della superficie in avvicendamento

2) Avvicendamento

Requisito di base almeno tre colture, di cui la principale occupi al massimo il 75 %

Requisiti aggiuntivi (almeno uno) è seguita una sequenza pluriennale di colture e/o terreni lasciati a riposo più benefica per l'ambiente

vi sono almeno quattro colture

3) Copertura invernale del suolo (*)

4) Colture intercalari (*)

Pratiche equivalenti al MANTENIMENTO DEL PRATO PERMANENTE (art. 45 regolamento UE n. 1307/2013)

1) Gestione dei prati o pascoli

Requisito di base mantenimento dei prati permanenti

Requisiti aggiuntivi (almeno uno) regime di taglio o falciatura appropriata (date, metodi, limiti)

mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sui prati permanenti e controllo della boscaglia
varietà di erbe specifiche e/o regime di semina per il rinnovo a seconda del tipo di prato, con assenza di distruzione di un alto valore naturale
asporto del foraggio o fieno
gestione appropriata dei terreni ripidi
regime di fertilizzazione
restrizioni all'uso di prodotti fitosanitari

³⁹ Da notare che il testo riportato fa riferimento alla versione inglese del regolamento n. 1307/2013. Nella versione italiana (probabile errore di traduzione) si dice che “non vi è un selezione più appropriata delle colture..”

2) Sistemi di pascolo estensivo

Requisito di base	almeno tre colture, di cui la principale occupi al massimo il 75 %
Requisiti aggiuntivi (almeno uno)	pascolo estensivo (calendario, densità massima di allevamento) pascolo guidato o pastorizia di montagna uso di razze locali o tradizionali per il pascolo nei prati permanenti.

Pratiche equivalenti alle AREE DI INTERESSE ECOLOGICO (art. 46 regolamento UE n. 1307/2013)

Requisito di base applicazione di una delle seguenti pratiche almeno sulla percentuale di seminativi fissata a norma dell'articolo 46, paragrafo 1

- 1) Ritiro dalla produzione ecologico
- 2) Creazione di "fasce tampone" per le zone ad alto valore naturale, i siti della rete Natura 2000 o altri siti di tutela della biodiversità, anche lungo siepi e corsi d'acqua
- 3) Gestione delle fasce tampone e delle delimitazioni di campi non coltivate (regime di taglio, varietà di erbe locali o specifiche e/o regime di semina, risemina con varietà regionali e assenza di uso di prodotti fitosanitari, di smaltimento di letame e/o concimi minerali, di irrigazione e di impermeabilizzazione dei suoli)
- 4) Gestione di bordi, strisce all'interno di campi e appezzamenti per fauna selvatica o fauna specifica (bordo erbaceo, protezione di nidi, fasce con fiori selvatici, sementi locali miste, colture non raccolte)
- 5) Gestione (potatura, sfrondata, date, metodi, restauro) di elementi caratteristici del paesaggio (alberi, siepi, vegetazione ripariale arborea, muretti di pietra (terrazze), fossati, stagni)
- 6) Mantenimento di suoli torbosi o umidi arabili seminati a erba (con assenza di uso di concimi e prodotti fitosanitari)
- 7) Produzione su seminativi, con assenza di uso di concimi (concimi minerali e letame) e/o prodotti fitosanitari, e non irrigati, non seminati con la stessa coltura per due anni consecutivi e nello stesso posto (*)
- 8) Conversione di seminativi in prato permanente ad uso estensivo

6. La baseline per la misura silvo-climatico-ambientale

Il sostegno nell'ambito della misura *Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia delle foreste* è concesso, per ettaro di foresta, ai gestori pubblici e privati e ad altri enti di diritto privato e pubblico e loro associazioni (nel caso delle foreste demaniali, il sostegno può essere concesso solo se l'organismo di gestione di tali foreste è un ente privato o un comune), per l'assunzione di impegni silvo-ambientali volontari su superfici forestali. Può inoltre, essere concesso un sostegno a soggetti pubblici e privati per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali.

I pagamenti riguardano soltanto quegli impegni, assunti per una durata compresa tra cinque e sette anni, che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legge nazionale sulle foreste o da altri atti legislativi nazionali applicabili e conformi criteri ai criteri di Gestione forestale Sostenibile (GFS) definiti dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

Nel contesto normativo nazionale e regionale sono da considerare “pertinenti requisiti obbligatori” per la gestione forestale le norme rappresentate dai regolamenti regionali e/o dalle prescrizioni di massima e norme di polizia forestale emanate in attuazione del Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267 e integrate e/o aggiornate nella normativa regionale di settore in coerenza con i criteri internazionali di GFS recepiti a livello nazionale dal Decreto legislativo del 2011 n.227 e dalla strategia nazionale del Programma Quadro per Il Settore Forestale (PQSF) e degli altri documenti di programmazione regionali. Nel loro complesso i regolamenti e le prescrizioni regionali rispondono all’obiettivo nazionale di tutela e valorizzazione del patrimonio boschivo nei confronti di tagli non autorizzati o di interventi selvicolturali compromettenti la sostenibilità ecologica ed economica, contribuendo al perseguimento degli impegni in ambito forestale, sottoscritti dalla Comunità europea e dall’Italia in sede internazionale in materia di conservazione della biodiversità, lotta al cambiamento climatico e tutela del paesaggio. Inoltre, per le caratteristiche orografiche del territorio forestale nazionale tali norme, hanno anche giustificazione nella valorizzazione delle vocazioni locali e nella tutela della stabilità idrogeologica del territorio.

Sono pertanto definiti a livello nazionale i **Criteri minimi e buone pratiche di gestione forestale ai fini dell’attuazione della misura silvo-climatico-ambientale** per la programmazione 2014-2020 (attualmente in fase di redazione). Tali criteri aggiornano e sostituiscono i Criteri minimi concernenti le buone pratiche forestali ai fini dell'applicazione della misura «pagamenti silvo-ambientali per la programmazione 2007-2013, approvati con Decreto ministeriale del Mipaaf (n.336 del 5 febbraio 2010) pubblicato sulla gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 74 del 30 marzo 2010 (10A03605).

I Criteri minimi e buone pratiche di gestione forestale 2014-2020, vengono redatti ai sensi delle disposizioni nazionali e regionali vigenti e nel rispetto delle competenze istituzionali, non sostituiscono i criteri di gestione obbligatori fissati dalle norme nazionali e regionali già esistenti⁴⁰, ma rappresentano gli standard minimi di buon governo e trattamento secondo i

⁴⁰ Normativa nazionale in materia: R.D.L. n 3267 del 1923, Regolamento attuativo R.D.L n. 1126 del 1926; Prescrizioni di Massima e Norme di Polizia Forestale; D.Lgs. n 227 del 2001 e successive modifiche e integrazioni; Linee guida di programmazione forestale approvate con D.M. MATTM del 16/06/2005; Programma Quadro per il

principi internazionali di gestione forestale sostenibile, multifunzionalità e miglioramento degli ecosistemi forestali.

I principali obblighi forestali, mediante la quale possa essere concesso un pagamento ad ettaro di superficie forestale volto a compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti dai beneficiari, individuati nel documento **Criteri minimi e buone pratiche di gestione forestale ai fini dell'attuazione della misura silvo-climatico-ambientale** per la programmazione 2014-2020, vengono inoltre ricondotti agli obiettivi di intervento delle politiche comunitarie per lo Sviluppo rurale (Reg. UE 1305 DEL 2013 e successive modifiche) e nazionali per il settore forestale (PQSF).

Nel rispetto della normativa e dei programmi forestali adottati a livello regionale, le eventuali leggi e regolamenti forestali e le Prescrizioni di massima sono comunque da considerare l'unico obbligo di riferimento. I Piani di assestamento o di gestione forestale, e strumenti equivalenti, in quanto atti amministrativi che discendono dalla normativa regionale vigente in materia, sono da considerare alla stregua di una specifica indicazione gestionale valida solo per la proprietà oggetto di pianificazione.

I criteri di gestione forestale nazionali interessano:

- i territori sottoposti a vincolo idrogeologico, ai sensi della normativa regionale in materia o, in assenza di questa, ai sensi del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 e del R.D.L. 16 maggio 1926, n. 1126;
- le "aree forestali" definite nelle normative regionali nei piani o programmi forestali regionali di cui all'art. 3 del D.Lgs 227 del 2001 e nei "Piani regionali antincendi boschivi" redatti ed approvato ai sensi della L. 353 del 2000;
- le "aree forestali" oggetto di interventi a finanziamento pubblico di qualsiasi origine e sottoposte o non a pianificazione particolareggiata.

Il documento Criteri minimi e buone pratiche di gestione forestale ai fini dell'attuazione della misura silvo-climatico-ambientale per la programmazione 2014-2020 individuate, per ogni forma di governo le principali Baseline, accompagnate da una breve descrizione e dagli atti normativi di riferimento che la regolamentano. Per ogni Baseline viene, quindi, proposto un menù delle possibili azioni silvo-climatico-ambientali che potranno poi essere adattate al contesto regionale, modulandole secondo le caratteristiche del territorio, le norme esistenti e le usuali prassi di gestione del bosco.

L'approccio adottato, che ha previsto la definizione e descrizione della Baseline solo per le azioni proposte risponde principalmente ad esigenze di semplificazione. La complessità dei criteri di gestione forestali adottati nelle diverse regioni con riferimento alle diverse attività selvicolturali e forme di trattamento rende pressoché impossibile la definizione di una Baseline

settore forestale approvato il 18/12/2008 dalla Conferenza Stato Regione. Normativa regionale: Leggi forestali regionali e relativi regolamenti di attuazione;

che prenda in considerazione tutte le situazioni esistenti.

Le Baseline silvo-climatico-ambientale vengono ricondotte ai seguenti temi nel documento *Criteria minimi e buone pratiche di gestione forestale ai fini dell'attuazione della misura silvo-climatico-ambientale per la programmazione 2014-2020*:

BASELINE DI GESTIONE

GESTIONE DI BOSCHI DI NEOFORMAZIONE

GESTIONE DI BOSCHI CEDUI

- Turno dei cedui
- Dimensione nei cedui delle aree soggette a taglio
- Tagli intercalari
- Selezione delle specie soggette ad utilizzazione
- Rilascio di matricine
- Selezione delle matricine

GESTIONE DI BOSCHI AD ALTOFUSTO

- Turno delle fustaie
- Dimensione delle aree soggette a taglio nelle fustaie
- Interventi intercalari nelle fustaie coetanee
- Selezione delle specie soggette ad utilizzazione
- Intensità e modalità di taglio nella gestione delle fustaie
- Identificazione delle piante soggette al rilascio a fini ecologici e paesaggistici

BASELINE CHE RIGUARDANO CEDUI ED ALTOFUSTI

- Ripuliture e sfalcio di vegetazione arbustiva ed erbacea nei boschi e altri interventi per la tutela della biodiversità strutturale
- Rilascio di piante morte di grandi dimensioni
- Specie rare e sporadiche

UTILIZZAZIONI FORESTALI (TECNICHE DI ESBOSCO, CARBURANTI, MANUTENZIONI, ECC)

- Impatto delle utilizzazioni sul suolo, sulla vegetazione arbustiva, sulla rinnovazione e sulla fauna selvatica
- Uso di carburanti e lubrificanti a basso impatto
- Gestione dei residui di lavorazione delle utilizzazioni

BASELINE SPECIALE

ARBORICOLTURA DA LEGNO

I Criteri minimi e buone pratiche di gestione prevedono inoltre, uno specifico capitolo per l'arboricoltura da legno su terreno agricolo. L'arboricoltura, ai fini applicativi del regolamento comunitari sullo sviluppo rurale, non rientra fra le "colture agricole" nell'ambito della normativa comunitaria ma nella definizione di "foresta" data dall'art. 2, lettera r, del Reg. CE 1305/2013, (cui ci si deve basare ai fini del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013). Da questa definizione vengono escluse le formazioni arboree facenti parte di sistemi di produzione agricola, come i frutteti, o i sistemi agroforestali.

A livello nazionale, l'arboricoltura da legno, è considerata fra le superfici forestali oggetto dell'Inventario nazionale delle foreste e dei depositi di carbonio (INFC2005), ma non rientra nella definizione di "bosco" definita dall'art. 2, comma 5, del d.lgs 227/2001 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57). Il comma 5 citato stabilisce che "per arboricoltura da legno si intende la coltivazione di alberi,

in terreni non boscati, finalizzata esclusivamente alla produzione di legno e biomassa e la coltivazione è reversibile al termine del ciclo colturale”.

In questo contesto l'arboricoltura da legno in Italia presenta, a seconda della forme di impianto e di gestione, differenti caratteristiche riconducibili sia alle pratiche selvicolturali che a quelle agricole, variando dalla pioppicoltura e dalla Short Rotation Forestry (con turni brevi e l'utilizzo di fertilizzanti, irrigazione ecc.) fino ad impianti misti policiclici, con specie arboree e arbustive, e turni medio lunghi (20-40 anni) che possono avvicinarsi più al bosco che alle colture agrarie, ma che vengono comunque sempre realizzati su terreno agricolo, e rappresentano una coltura arborea poliennale temporanea.

Nelle regioni mediterranee l'arboricoltura da legno, incentrata su latifoglie diverse dal pioppo e su specie di conifere, assume un ruolo importante per la gestione del paesaggio e della biodiversità nello spazio rurale, consentendo, relativamente alla produzione del materiale legnoso, di ridurre la pressione sui boschi naturali e seminaturali. Inoltre, per le aree particolarmente vocate alla pioppicoltura (Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia) bisogna anche considerare l'importante ruolo svolto da queste formazioni arboree, sia dal punto di vista produttivo, che da quello ambientale. Oltre all'assorbimento di considerevoli quantità di carbonio e alla riduzione del prelievo sulle formazioni forestali naturali, le superfici dedicate all'arboricoltura garantiscono un habitat unico per la biodiversità animale (uccelli e altri mammiferi) come area rifugio e corridoi ecologici in aree agricole, fornendo inoltre importanti esternalità positive (fitodepurazione, assorbimento metalli pesanti e inquinanti contenimento dei versanti ripariali e fasce protettive, caratterizzazione paesaggistica, materia prima rinnovabile e sostituzione dei combustibili fossili, ecc).

Nelle forme di coltivazione più intensive, in particolare negli impianti monoclonali di pianura (es. pioppicoltura tradizionale), l'arboricoltura può essere oggetto di dispersione di concimi, erbicidi e fitofarmaci nell'ambiente, a differenza degli ambienti mediterranei dove l'inadeguato reintegro di elementi nutritivi asportati dal terreno (SRF) determina una perdita di fertilità dei terreni con conseguente riduzione delle produzioni. La pioppicoltura tradizionale e la coltivazione di specie a rapida crescita (salici, eucalitto, robinia, etc.) per biomassa sono colture “intensive”, se confrontate con le quelle forestali tradizionali, ma “estensive” se confrontate con quelle agricole.

Con tecniche di produzione più razionali e seguendo le prescrizioni previste da un modello colturale meno intensivo, è sicuramente possibile conseguire vantaggi per l'economia aziendale, per la salute dei produttori e per l'ambiente, pur mantenendo elevata la qualità del prodotto finale.

Le Baseline per l'arboricoltura definite dal documento Criteri minimi hanno quindi lo scopo di incentivare, attraverso migliori pratiche di gestione, una arboricoltura da legno più estensiva e rispettosa dell'ambiente, apportando un indubbio beneficio ambientale in particolare per le aree agricole di pianura e le ex coltivazioni intensive.

7. Orientamenti per la descrizione della baseline nei nuovi PSR

Nella stesura del programma di sviluppo rurale, l'individuazione e la descrizione della baseline delle misure agroambientali e climatiche è un elemento di particolare rilevanza, in quanto determina le caratteristiche programmatiche e applicative di alcune tra le principali misure dello sviluppo rurale.

Si tratta di una attività non sempre agevole, considerata la complessità e l'elevato contenuto tecnico delle norme, spesso in continua evoluzione e a volte afferenti ad altri settori (protezione delle risorse naturali, della sanità, della salute degli animali, ecc.).

D'altra parte, una chiara e univoca identificazione degli elementi della baseline è quanto mai opportuna, e ha riflessi positivi su vari momenti della programmazione.

Durante i lavori di preparazione e approvazione del programma, ad esempio, la chiara esplicitazione della baseline può facilitare l'individuazione e la migliore comprensione degli impegni che si intendono applicare, rendendo le discussioni con i portatori di interessi più costruttive e aiutando l'andamento del negoziato con le istituzioni comunitarie.

Una chiara identificazione della baseline, che come detto prima si ritiene essere essenziale anche al fine di permettere una altrettanto chiara identificazione degli impegni aggiuntivi, potrebbe avere effetti positivi anche in fase di attuazione. Livelli di riferimento e impegni aggiuntivi chiari e comprensibili, sono infatti un elemento particolarmente importante per permettere agli agricoltori e agli soggetti impegnati nella programmazione dello sviluppo rurale (p.e. consulenti e centri di assistenza, soggetti incaricati della formazione e informazione, ecc.) di comprendere bene cosa "si deve fare", con ricadute positive in termini di efficacia (effetto ambientale della misura) e riduzione dei tassi di errore rilevati durante i controlli.

Questa necessità è del resto richiamata anche nel documento della Commissione sugli aspetti tecnici relativi alla misura agro-climatico-ambientale 2014-2020⁴¹, ed in particolare al punto 4.4 in cui si dice che *"...è indispensabile che il PSR stabilisca chiaramente la baseline per una data misura agro-climatico-ambientale"* e si suggerisce di rispettare i seguenti principi:

- La baseline deve essere descritta in modo breve, chiaro e pertinente;
- Non è sufficiente fare riferimento a una fonte normativa (p.e. legge nazionale o regionale), senza spiegarne i contenuti;
- Occorre tuttavia evitare di riprodurre in modo acritico l'intero contenuto della norma, comprese quelle parti che non sono rilevanti per le misure agroambientali e climatiche in questione;

⁴¹ Documento della Commissione *"technical elements of agri-environment-climate measure in the programming period 2014-2020"*, versione 7 maggio 2013

-
- La baseline deve individuare tutti gli obblighi pertinenti, derivanti da condizionalità, attività minime, requisiti minimi in materia di fertilizzanti e fitosanitari e altra normativa;
 - La descrizione della baseline dovrebbe essere presentata in forma di tabella, con informazioni aggiuntive nell'allegato;
 - In particolare, nella tabella dovranno essere riassunti in forma sintetica i requisiti di baseline, e come ciascuno degli impegni previsti dalle misure sia ad essi collegato;
 - Nell'allegato si dovrebbe includere tra gli altri un elenco/descrizione dettagliata dei requisiti minimi in materia di fertilizzanti e prodotti fitosanitari.

Per quello che riguarda i requisiti da rispettare per la stesura della baseline, occorrerà invece fare riferimento ai vari documenti (atti normativi, documenti di lavoro, ecc.) attualmente in definizione da parte della Commissione europea.

Si tratta in questo caso di orientamenti ancora provvisori, che si ritiene tuttavia utile riportare in attesa della loro definizione, che dovrebbe in linea di principio avvenire entro la fine dell'anno, e comunque in tempo utile per permettere agli Stati membri di inviare ufficialmente le bozze dei programmi nel corso del 2014.

Essi derivano dalla lettura di: a) la bozza di atto di esecuzione collegato al regolamento sullo sviluppo rurale, in discussione al RDC di dicembre 2013⁴², e in particolare dall'allegato I, parte 1 "contenuto dei programmi di sviluppo rurale" e b) le linee guida per l'utilizzo di SFC2014⁴³ che stabilisce in modo estremamente preciso e vincolante (per il periodo di programmazione 2014-2020, l'unico mezzo ufficiale di trasmissione di informazioni tra la gli Stati membri e la Commissione europea sarà difatti SFC) l'articolazione e la lunghezza dei paragrafi dei nuovi PSR.

Se ne deriva che le informazioni riguardanti la baseline potrebbero trovarsi nel paragrafo 8.1 "descrizione delle condizioni generali applicabili a più misure, incluse, se pertinenti, la definizione delle aree rurali, le baseline, la condizionalità, l'intenzione di utilizzare strumenti di ingegneria finanziaria, l'intenzione di utilizzare anticipi, ecc. (*massimo 7.000 caratteri – circa due pagine, possibile utilizzare figure*)" ed eventualmente anche nel paragrafo 8.2.3 "finalità, livello di supporto e altre informazioni (distinto per sottomisura e tipo di operazione)".

A questi paragrafi, che dovranno necessariamente contenere informazioni estremamente sintetiche, visto lo scarso spazio in termini di caratteri a disposizione, si potranno aggiungere allegati specifici, se ritenuti necessari alla esaustiva descrizione della baseline.

Di seguito, a titolo di esempio, si riporta una proposta di tabella da utilizzare per la descrizione

⁴² Documento della Commissione europea "Working document by DG AGRI staff on proposed substance of the empowerments given by the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD), version 2.0" del 18 dicembre 2013

⁴³ Documento della Commissione europea "Draft working document (RDC 18 december 2013) - SFC2014 technical guidance - Proposed structure of the content of a Rural Development Programme including sub-programmes (article 8, paragraph 1 and 2), national framework (article 6, paragraph 3), national rural network programme (article 54, paragraph 1)"

della baseline. Essa consta di una parte dedicata a individuare i requisiti di condizionalità pertinenti, un'altra dedicata alla individuazione dei requisiti derivanti da: i criteri di mantenimento della superficie e attività minima, i criteri obbligatori relativi all'utilizzo dei fertilizzanti e fitofarmaci e quelli derivanti da altra legislazione, e una parte dedicata alla descrizione dell'impegno aggiuntivo (da cui si dovrà evincere come questo va oltre la baseline obbligatoria).

A queste voci che potremmo definire "vincolanti" (la dizione vincolante fa in questo caso riferimento agli elementi che, secondo il documento della Commissione sugli aspetti tecnici relativi alla misura agro-climatico-ambientale 2014-2020, dovrebbero essere presenti), se ne potrebbero aggiungere altre di facoltative, per permettere una migliore comprensione della misura. Tra queste possono figurare: il collegamento dell'impegno con gli obiettivi del programma, con le considerazioni derivanti dalla valutazione ex ante, ecc..

La individuazione di due colonne distinte per condizionalità e altri requisiti deriva dalla considerazione che, normalmente, gran parte degli impegni di tipo agroclimatico e ambientale trovano la loro baseline nei requisiti obbligatori definiti dalla condizionalità, e solo più raramente tra le altre categorie. Ciò non toglie che, ovviamente, si potrebbe prevedere una sola colonna (integrando quindi la condizionalità con le altre tipologie di requisito) o più di due colonne (distinguendo, per esempio, tra tutte e quattro le categorie di requisiti).

RIFERIMENTI NORMATIVI	IMPEGNI DI BASELINE DERIVANTI DA: CONDIZIONALITA'	IMPEGNI DI BASELINE DERIVANTI DA: MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE E ATTIVITA' MINIMA, REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI FERTILIZZANTI E FITOFARMACI, ALTRA LEGISLAZIONE	IMPEGNI AGGIUNTIVI



**PIANO STRATEGICO DELLO SVILUPPO RURALE
L'AGRICOLTURA A BENEFICIO DI TUTTI**

RETE RURALE NAZIONALE 2007-2013

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Dipartimento delle politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale
Autorità di gestione della RRN
Via XX Settembre, 20 - 00187 – Roma

www.reterurale.it

